

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE  
PROVINCIA DI PISTOIA

Originale



Deliberazione n° 49  
in data 29/04/2022

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto: "Accordo di collaborazione ex. art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Prefettura di Pistoia ed il Comune di Chiesina Uzzanese per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto".**

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 22.00 presso il Centro Civico "IL FIORE", per riunione di Giunta, eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	BERTI FABIO	Sindaco	X	
2	VIGNALI LORENZO	Vice Sindaco	X	
3	MAGRINI FABRIZIO	Assessore	X	
4	BENEDETTI CATERINA	Assessore	X	
5	DI PASQUALE FEDERICA	Assessore	X	
			5	0

Assiste alla seduta la Dott.a Grabau Francesca, Segretario del Comune.

Il Sig. BERTI FABIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



## COMUNE DI CHIESINA UZZANESE PROVINCIA DI PISTOIA

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Segreteria Generale, avente ad oggetto: “Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Prefettura di Pistoia ed il Comune di Chiesina Uzzanese per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto”, **allegato A** alla presente;

**CONSIDERATO** che, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

**VISTA** la ministeriale n. 20853 del 2 marzo 2022 con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con i Comuni accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l.241/1990, per disciplinare le disponibilità all'accoglienza pervenute dagli Enti Locali, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S;

**CONSIDERATO** che il Prefetto di Pistoia è incaricato, ai sensi del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e dell'art. 3 del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996) a disporre interventi di prima assistenza in favore di immigrati irregolari sbarcati nelle coste italiane, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando nella provincia di Pistoia le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, il quale agli artt. 9 e 11 affida ai Prefetti il compito di attivare strutture temporanee di accoglienza di cui alla legge 30.12.1995 n. 563, quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nonché centri di accoglienza straordinari;

**VISTO** l'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la competenza degli enti locali, regioni e Stato nella programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

**VALUTATO** che l'art. 2 della legge 328/2000 individua come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

**VISTO** che l'art. 6 della legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

**VISTO** l'art. 15 della legge 241/90 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** l'art. 5 c. 6 lettera c) del D.L.vo 18/4/2016 n. 50 (Codice degli appalti) che individua l'esclusione dalle disposizioni sugli appalti di servizi per le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico;

**VISTO** il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16;

**VALUTATO** che la Prefettura di Pistoia ed il Comune di Chiesina Uzzanese, per dare corso all'attuazione delle disposizioni in ordine all'obbligo di accogliere temporaneamente i cittadini ucraini che sono in fuga dal conflitto bellico, conformemente al Decreto del Ministro dell'Interno 29 gennaio 2021 intendono creare un partenariato pubblico-pubblico per pervenire ad una forma di accoglienza territoriale che articoli e componga al meglio le attività dei due livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali, tutti coinvolti nell'accoglienza ai profughi e per disciplinare il servizio di "prima accoglienza dei cittadini ucraini e la gestione dei servizi connessi";

**VISTO** lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Prefettura di Pistoia ed il Comune di Chiesina Uzzanese per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto, nel testo predisposto dalla Prefettura e allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale;

**VISTA** l'O.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022 la quale, all'art. 3, comma 2, prevede che le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con d.m. del 29 gennaio 2021;

**PRESO ATTO** che questo Comune non dispone di strutture alloggiative atte ad accogliere i cittadini ucraini ma che tramite il suddetto accordo può usufruire di strutture messe a disposizione della Prefettura di Pistoia;

**RITENUTO** di procedere in merito;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, **allegato B** a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

**VISTA** l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

**CON** votazione unanime;

## **DELIBERA**

per i motivi di cui in narrativa;

1) di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Prefettura di Pistoia ed il Comune di Chiesina Uzzanese per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto, nel testo predisposto dalla Prefettura e allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con la Prefettura di Pistoia (**allegato 1**);

2) di dare atto che spetta alla Prefettura di Pistoia l'individuazione delle strutture idonee all'accoglienza dei cittadini ucraini secondo le proprie disposizioni;

3) di dare atto che la gestione delle procedure di cui all'accordo suddetto spetta al settore Servizi Sociali;

4) di dare atto che in base all'Accordo suddetto spetta al Comune:

- farsi carico degli oneri economici relativi alle utenze e alla manutenzione ordinaria delle strutture di accoglienza;
- erogare il servizio di accoglienza nelle strutture sopra indicate per il tramite di enti gestori dallo stesso individuati;

- supportare la Prefettura di Pistoia, nella gestione territoriale dell'accoglienza dei profughi ucraini attraverso azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun profugo o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione;

**DELIBERA**, altresì

**CON** separata votazione unanime;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

.